



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Roma, data del protocollo

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 28 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 28 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Viste la conseguente Deliberazione 20 settembre 2024 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 209833/2024, pubblicata all’Albo camerale dal 24/09/2024 al 08/10/2024;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nei preavvisi di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione prot. 246548/2024 del 26 novembre 2024 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni

in elenco dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 246896/2024, sempre del 26 novembre 2024 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **28** imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	1271131	BLRNLL79R20Z129C	BULARCA NICOLAE LAURENTIU
2	1257842	CCCLSN76T22H501I	CICCONE ALESSANDRO
3	1267569	CRLNDR80M12F611X	CIARLETTA ANDREA
4	1261506	CSMGPP70R18F952Q	CASAMASSA GIUSEPPE
5	1264826	DMRMRC66T28H501V	MDM DISTILLERIE DI MARCO DE MARCO
6	1258182	GBRLSN75D22C858L	GABRIELI ALESSANDRO
7	1255903	GFFNNN57D15F158T	GIUFFRIDA ANTONINO
8	1252532	LFNRNT72S19H501C	R.A. SOUVENIR DI ALFONSI RENATO
9	1263416	LVRRFL73R24Z611Y	G&G DI ALVAREZ TORRES RAFAEL
10	1262220	MLIMCL73M11Z129H	MILEA MARICEL
11	1251096	MNSSDN74M06Z129B	MONESCU SANDU IOAN
12	1269495	NCOVLD79H12Z129C	OANCEA VASILE DANIEL
13	1255690	PLAFNC78E23Z129D	PAL FRANCISC
14	1249747	PLTFRZ71H25H501G	SC RACING DI PALETTI FABRIZIO
15	1260526	PNSSFN86L25Z129I	PENEOAS STEFAN
16	1250707	PRVGPP67A10C351P	GTIP DI PRIVITERA GIUSEPPE
17	1262081	PSTRRT66A60H501Y	PISTOLA ROBERTA
18	1266030	RCCNTN68L06H501N	ERRE A LAVORI EDILI GENERALI
19	1270941	RHMTKR81P10Z249V	RAHMAN ATIKUR
20	1255248	RMINCL64H25Z129L	IRIMIA NICOLAE
21	1264541	RSLRJI71R12Z224T	RASOULPOUR HEMAM IRAJ
22	1252026	RSSMNL85D13H501K	ET PIZZA DI ROSSI EMANUELE
23	1268012	RZOLRD75E11H501O	ORAZI LUCA RODOLFO MARIANO
24	1268220	SMRGRG75A31Z129W	SMEREA GHEORGHE
25	1263479	STASNA79P01Z118O	SAITI ASAN
26	1265969	VRGVSK75D69H501F	VERGARI VERUSKA
27	1249873	VRNRRT78S18Z129O	VERNICA ROBERT
28	1251162	WNAMRM86T50Z240S	AWON MARIAM